

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 23/06/2008 n. 3094  
d.lgs 163/06 Articoli 34, 41 - Codici 34.1, 41.1

Il procedimento per la scelta del privato contraente, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, deve mirare alla selezione dell'impresa che, in un giudizio condotto sulla scorta dei requisiti posseduti e di altri prefissati elementi di valutazione, appaia quella in grado di assicurare il miglior risultato per la parte appaltante. Ancorare, perciò, l'esito di una tale scelta ad un adempimento formale desunto da una non univoca disposizione della legge o del bando, significherebbe sacrificare quello scopo ad una infruttuosa applicazione di regole formali ed incoerenti con lo scopo prefissato." (Consiglio Stato , sez. V, 10 gennaio 2007 , n. 45). Il che, in altri termini, vuol dire come non sia necessaria una stretta corrispondenza, sul piano terminologico, tra le attività indicate dalla società sull'atto costitutivo e quelle oggetto di contratti pubblici, in quanto è sufficiente che le attività siano adeguate al tipo di servizio o di fornitura richiesto.